

DALLA PRIMA PAGINA

I migranti e la...

(...) con imbarcazioni di fortuna, vuoi, addirittura, per le decisioni di adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sollecitandone un intervento chiarificatore, posto che la questione riguardava – erigenda – anche norme dell'Unione europea. Talvolta ad essere attaccato è stato, persino, il singolo magistrato: ne sa qualcosa la dott.ssa Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma, fatta oggetto di pesanti minacce e costretta a vivere sotto scorta.

Evidenziavo in quei vecchi articoli come – a mio parere – ai fini del rimpatrio di migranti in paesi c.d. "sicuri" – perché tali definiti dal nostro Stato, dapprima con provvedimenti amministrativi quindi con un atto normativo – non fosse dirimente ai fini della convallata la sola definizione statuale, competendo sempre al giudice di accettare "in concreto" se nel paese "terzo" fossero garantite, "per tutta la popolazione" quelle condizioni di sicurezza volute, oltre che dalla nostra Costituzione e dalla CEDU, anche dalla normativa unionale e internazionale. Stigmatizzavo, inoltre, le stizzite reazioni di esponenti del governo, della politica e di alcuni media, non rispettose del principio di separazione dei poteri e, dunque, dell'autonomia e indipendenza della magistratura, accusata di non essere "collaborativa" col Governo e di rendersi, al contrario, autrice di decisioni meramente "politiche" (qualcuno avrebbe potuto definire "eversive").

Più nello specifico, evidenziavo (Quotidiano 8.1.25 – "Le decisioni dei giudici e il diritto dell'Unione") che non competono certi ai giudici "collaborare nell'attività di governo", essendo loro compito quello di "interpretare ed applicare la legge, in coerenza con la Costituzione e con i principi dell'Unione europea": un assioma talmente ovvio da essere pari alla... "scoperta dell'acqua calda".

Ebbene un paio di giorni fa è intervenuta, finalmente, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24), la quale dovrebbe aver messo la parola "fine" alla questione (quanto meno dal punto di vista della interpretazione e dell'applicazione delle norme). Secondo la Corte, se è certamente possibile, in astratto, che il cittadino di un "paese terzo" possa vedere respinta la propria domanda di protezione internazionale in esito a una procedura accelerata di frontiera "qualora il suo paese di origine sia stato designato come <sicuro> ad opera di uno Stato membro", è necessario, tuttavia, che sia sempre garantito "un controllo giurisdizionale effettivo sul rispetto dei criteri sostanziali stabiliti dal diritto dell'Unione", un controllo che – manco a dirlo – compete unicamente ai giudici del Paese interessato.

Non solo ma, sempre secondo la Corte, a ciascuno Stato membro è inibito di "includere un paese nell'elenco dei paesi d'origine <sicuri>, qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazio-

ne". Che è come dire che non può considerarsi tale (sicuro, cioè) il Paese, in cui, anche solo in alcune zone o solo per alcune categorie di persone, si ricorra alla persecuzione, alla tortura o alla pratica di trattamenti inumani e degradanti.

Una pronuncia di assoluta linearità e chiarezza che conferma precedenti decisioni della stessa Corte (tipo quella nella causa C-406/22 il 4 ottobre 2024) e reputa assolutamente corrette le interpretazioni date dai giudici delle Sezioni di immigrazione dei nostri tribunali (peraltro avallate dalla Cassazione), così osteggiate sino al dileggio – dalla politica.

Nessuno ha "remato" contro il Governo, ma, semplicemente, la magistratura ha fatto il suo dovere: esercitare il controllo di legalità interpretando ed applicando la legge.

Partita chiusa? Difficile dirlo. Secondo qualcuno la decisione della Corte europea minerebbe il principio della separazione dei poteri, privilegiando – ca va sans dire – la magistratura: secondo altri la valutazione giudiziaria potrebbe sfonfiare in considerazioni di natura "sociale, politica, ordinamentale di uno Stato, rimessa alla sensibilità del singolo magistrato basata su risultanze istruttorie anche di provenienza non istituzionale".

Personalmente ritengo eccessive tali preoccupazioni, posto che la valutazione del giudice, piuttosto che riposare sull'apodittica valutazione di sicurezza fatta in sede normativa o amministrativa, sarà il frutto delle emergenze istruttorie offerte dalle parti o acquisite d'ufficio, di cui egli dovrà dare conto in motivazione. Come in qualsiasi procedimento. Se un rischio c'è, è quello – rilevato da Vittorio Manes in un'intervista al Corriere – di una possibile sovraesposizione della magistratura giudicante, le cui decisioni saranno – come già accaduto in passato – oggetto di accuse velenose e delegittimanti. Al pari di quelle che esponenti della maggioranza di governo hanno riservato alla decisione della C.G.U.E. Si va, infatti, da chi ha visto nella sentenza "Tennnesimo schiaffo alla sovranità popolare" (dimenticando, evidentemente, che questa si esercita "nelle forme e nei limiti della Costituzione": art. 1) a chi, ancora una volta, ha paventato un "uso politico della giustizia"; da chi ha criticato la "magistratura globalista da Roma al Lussemburgo" (e perché non dal Manzanares al Reno): toghe rosse ovunque; a chi, come la Premier Meloni (è questo spazio di più), duramente criticato "la giurisdizione, questa volta europea" in quanto rivendicherebbe "spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche" (che è come dire: la politica sia "legibus soluta").

La politica, se è in grado, provi semmai a cambiare le leggi (rispettando, tuttavia, i principi sovranazionali contenuti nei Trattati, compreso quello di Lisbona), perché questo è compito della politica. Una volta però che le leggi siano approvate ed in vigore (e sono quelle che sono, per restare al caso concreto), tocca ai giudici interpretarle ed applicarle. E l'interpretazione datane si adoggi da quelli italiani ed europei da considerare, per quanto detto, ineccepibile.

Roberto Tanisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA PRIMA PAGINA

La nostra vita...

(...) quasi un miraggio acustico; in primo piano di tanto in tanto il rombo d'un motore di auto, il ronzio, se elettrico. Vivo non lontano da una cabina di media tensione; nel silenzio della sera percepisco le ventole che girano e, ponendo particolare attenzione, nei giorni in cui l'aria è più carica di umidità avverto come un sfrigolio.

Schafer direbbe: ecco, questo qui è un paesaggio hifi, poiché puoi creare una mappa tridimensionale dei suoni che arrivano al tuo orecchio.

Ognuno di noi utilizza ciò che ascolta per ricevere informazioni sulla realtà, lo facciamo spesso senza rendercene conto. È una competenza che possiamo affinare. Proprio a tale scopo lo stesso Schafer ha proposto una sequela di esercizi ("Educazione al suono: 100 esercizi per ascoltare e produrre il suono", Ricordi), attraverso cui apprendere a discriminare le diverse tipologie di suoni, a servirsene per comunicare ed esprimersi.

Questa competenza sonora è strettamente connessa con quella musicale, ma anche con quella linguistica, poiché anche nel parlare e comprendere una lingua c'è un prerequisito, quello di riuscire a distinguere (e quindi perciettivamente a categorizzare) i fonemi.

Gli studiosi che si occupano di "musicalità", si chiedono quanto vi sia di innato e quanto di appreso nella propensione che i soggetti manifestano ad ascoltare, eseguire, improvvisare e compiere musica. Nella vulgata comune si pensa che per fare musica bisogna essere portati!. Come fare, che per fare musica bisogna avere il corredo cromosomico giusto. C'è chi ce l'ha (e avrà senso che coltivi il suo talento) e chi no (ed è bene che si dedichi ad altro).

Un articolo uscito su "Mind" di questo mese fa il punto sul tema. Frank Luerweg porta il caso della famiglia Bach, che per molte generazioni annoverò al suo interno musicisti e costruttori di strumenti. L'iniziatore di questa lunga catena fu Vittus Bach, vissuto nel XV secolo. Di mestiere faceva il mugnai, ma aveva una passione smisurata per la musica: recava sempre con sé una cetra, che suonava in ogni situazione, anche quando il suo mulino era in funzione, anzi Vittus si impegnava a far interagire la musica che improvvisava con il rumore dello scorrevole dell'acqua. La catena iniziata da Vittus sarà continuata di generazione in generazione fino a circa la metà dell'Ottocento. Le notizie su Vittus, i suoi figli e nipoti musicisti vengono da alcuni appunti che il celebre Johann Seba-

stian si premurò di raccogliere, ad attestare un'ascendenza di cui andava particolarmente orgoglioso.

Il caso della famiglia Bach non è l'unico, vi sono altri casi, come quello, ad esempio, degli Strauss e di altri meno noti.

C'è chi ha voluto evocare queste genealogie come prova che il talento musicale si trasmette geneticamente.

In realtà la questione dell'"istinto musicale" (giusto per riprendere il titolo di un libro di un celebre divulgatore Philip Ball, "L'istinto musicale: come e perché abbiamo la musica dentro", Dedalo editore) non è così facilmente dirimibile.

Certamente, la musicalità è connaturata con l'essere umano, visto che pratiche musicali sono attestate in tutte le culture e sin dai tempi più remoti (vi sono resti di strumenti musicali risalenti a 40.000 anni fa), ma poi essa si concretizza di fatto in molti e diversificati modi, non facilmente comparabili, talvolta. È un po' insomma come la capacità di parlare, la quale è una potenzialità che per concretizzarsi ha bisogno di un contesto di relazioni significative e più complessivamente di una cultura. In buona sostanza, la quasi totalità degli esseri umani può godere della musica, tuttavia alcuni individui presentano spiccate capacità: apprendono più facilmente il linguaggio musicale e lo praticano con maggiore agevolezza. Non è detto neanche in questo caso che vi sia il puro favore dei geni. Studi sui gemelli omozigoti mostrano che le loro capacità musicali possono differire, e anche di molto. Vi sono – evidentemente – altri fattori che concorrono a definire il "talento". Ad esempio, il contesto familiare. I genitori che hanno amore per la musica, sicché l'ascoltano sistematicamente o suonano uno strumento, "imprimono" i loro figli, dando loro un ambiente particolarmente idoneo a sviluppare una relazione positiva con la musica. Il che ci induce a sostenere che l'educazione musicale, per essere massimamente efficace, dovrebbe cominciare già da quando il bambino è nel ventre della madre o comunque dai primi giorni di vita. Su questa considerazione si basa la "Music Learning Theory" di Edwin E. Gordon, la quale sostiene che l'istinto musicale rimane allo stato di pura potenzialità se non trova una "guida informale" che gli consenta esperienze musicali positive.

Guida informale può essere il genitore o un educatore, il quale col bambino instaura assai precocemente un dialogo sonoro: l'adulto canta con e per il bambino, risponde alle sue lallazioni e a partire da esse cerca di aiutarlo a farle evolvere in vere e proprie espressioni musicali. Dal suono alla musica, dall'informe allo strutturato.

Salvatore Colazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sapori di Puglia

Dal mare alla campagna

100 ricette per l'estate

a cura di Luciano Pignataro

Scopri il gusto autentico dell'estate con "Sapori di Puglia".
Dall'antipasto al dolce, cento ricette tradizionali o contemporanee per portare in tavola tutti i sapori, i colori e i profumi dell'estate.
Un lungo viaggio gastronomico dalla campagna al mare, con la firma autorevole di Luciano Pignataro, per rendere speciali i tuoi menù estivi.

A SOLI €3,90

+ il prezzo del quotidiano

RICHIEDILO IN EDICOLA